

**Penale Sent. Sez. 4 Num. 12368 Anno 2020**

**Presidente: DOVERE SALVATORE**

**Relatore: RANALDI ALESSANDRO**

**Data Udiienza: 19/02/2020**

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MADONIA GIUSEPPE nato a PALERMO il 25/04/1954

avverso l'ordinanza del 15/10/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

lettele conclusioni del PG

## FATTO E DIRITTO

1. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Sassari, con l'ordinanza n. 1323/19 indicata in epigrafe, ha rigettato l'impugnazione proposta da Giuseppe Madonia avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Sassari non aveva accolto la sua richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002, 3 e 24, co. 2 e 3 Cost. e vizio di motivazione. Si duole che il Tribunale sarebbe venuto meno al suo obbligo di fornire idonea e rigorosa motivazione, laddove ha ritenuto l'operatività della presunzione della titolarità di redditi superiori ai limiti di legge, trattandosi di condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416-bis cod. pen.; nonché che non sarebbero stati assolti gli oneri di allegazione a carico del ricorrente al fine di superare la detta presunzione. Si denuncia l'apodittica negazione di valore alla documentazione esibita dal Madonia, rappresentata da documentazione attestante la sola disponibilità di poche centinaia di euro e l'assenza di ulteriori fonti di reddito.

2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. Il ricorso è fondato.

Il provvedimento impugnato è caratterizzato da una assoluta carenza di motivazione, *sub specie* di sostanziale "inesistenza" e "apparenza" dell'argomentazione adottata dal Tribunale per fondare il rigetto dell'istanza del Madonia.

Il Tribunale fonda la sua decisione sulla apodittica considerazione secondo la quale l'atto di opposizione del ricorrente non avrebbe addotto «nessun reale elemento idoneo a confutare la presunzione» di superamento del reddito, di cui all'art. 76, comma 4-bis., d.P.R. 115/2002. La stessa ordinanza si richiama alle «considerazioni» contenute nel primo provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, che sono, a loro volta, apparenti e apodittiche, in quanto prive di una ragionata confutazione delle ragioni poste a fondamento dell'istanza del ricorrente (questa la motivazione: «Rilevato che la documentazione allegata non è idonea a vincere la presunzione di cui all'art. 76 DPR 115/2002...PQM...Rigetta...»).

Nella specie, quindi, ricorre il vizio di violazione di legge, posto che l'ordinanza impugnata appare priva dei requisiti minimi di coerenza e

completezza necessari per rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito (cfr. Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 23030301).

4. Conseguie l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al giudice di merito individuato nel dispositivo.

**P.Q.M.**

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Sassari per nuovo esame.

*Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.p.c.m. 8 marzo 2020.*

Così deciso il 19 febbraio 2020

Il Consigliere estensore  
Alessandro Ranaldi

Il Presidente  
Salvatore Dovere

